il QG
Il Quotidiano Giuridico

Fallimento

CRISI D'IMPRESA

Concordato ante-CCII e apertura liquidazione giudiziale: riaffermato il "fallimento omisso medio"

giovedì 12 novembre 2026

di Biglia Cristina Avvocato in Milano

L'omologazione del concordato preventivo, pronunciata su domanda anteriore al 14 luglio 2022 e resa a sua volta anch'essa prima di tale data, comporta ex art. 390, comma 2, CCII e quanto al rapporto tra risoluzione e istanza di fallimento, l'applicazione della legge fallimentare e, dunque, dell'art. 186l.fall., con i principi ad esso propri, e non dell'art. 119, comma 7, CCII (Nella specie, la Suprema Corte ha riformato la decisione della Corte d'appello di Catania che, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Sicilia Turismo s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, su istanza degli eredi dell'attestatore, presentata il 10/08/2022 (dopo l'entrata in vigore del CCII), aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, ha revocato quest'ultima, in quanto, in assenza di una procedura di concordato preventivo pendente (poiché il concordato preventivo era stato omologato il 04/04/2017 ed era in fase di esecuzione), la fattispecie non trovava regolamentazione nell'art. 390CCII, dovendosi invece far applicazione dell'art. 119CCII). Così ha stabilito la Cassazione civile, ordinanza n. 27612/2026.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 22 ottobre 2026 n. 27612

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi:	Cass. Civ. SS.UU., 14 febbraio 2022 n. 4696
	Cass. Civ. Sez. III, 25 febbraio 2025 n. 4845
	Cass. Civ. sez. trib., 12 ottobre 2018 n. 25485
	Tribunale Avellino, sent. 20 febbraio 2024, n. 5
	Corte di Appello di Napoli, n. 48/2024
	Tribunale Siracusa 30 gennaio 2024
	Tribunale di Grosseto n. 39/2024
	Tribunale Prato 17 gennaio 2023
Difformi:	Corte di Appello di Catania, n. 1159/2023

La vicenda

Il caso trae origine da un concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.

Il concordato era stato omologato il 4 aprile 2017 e prevedeva un termine di quattro anni per la sua esecuzione.

Il 10 agosto 2022, dunque dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, gli eredi del professionista attestatore hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice.

Gli istanti agivano quali creditori per il compenso ex art. 161, comma 3, l.fall. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 4/2023, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.

La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1159/2023, ha accolto il reclamo della società e ha revocato la liquidazione.

Secondo la Corte territoriale:

- il concordato, in quanto omologato, non era più pendente;

- la fattispecie non poneva una questione di diritto intertemporale regolata dall'art. 390CCII;

- trovava pertanto diretta applicazione l'art. 119, comma 7, CCII, che subordina l'apertura della liquidazione giudiziale alla previa risoluzione del concordato, salvo che l'insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda.

Il giudizio di cassazione

La curatela della liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 132 c.p.c., 390, comma 2, e 119, comma 7, CCII, nonché degli artt. 181, 182, 185 e 186l.fall.

Secondo la ricorrente:

- la fase esecutiva post-omologa è parte della più ampia procedura concordataria, nella quale permangono il giudice delegato, il commissario giudiziale e, se nominato, il liquidatore;

- l'art. 181l.fall. segna la chiusura della sola fase giudiziale;

- di conseguenza, il concordato doveva ritenersi pendente ai sensi dell'art. 390, comma 2, CCII e sottratto all'art. 119CCII.

Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione, ritenuta implicitamente formulata dagli istanti. Questi avevano infatti allegato gli elementi del grave inadempimento.

La curatela ha poi rinunciato al ricorso a seguito della presentazione di una nuova istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

La pronuncia

La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese per la novità della questione.

Ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso non equivale a una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Ha però ritenuto di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge. Ha qualificato come questione nuova e di particolare importanza l'applicabilità dell'art. 119, comma 7, CCII ai concordati omologati prima del 14 luglio 2022, a fronte di istanze di fallimento o di liquidazione giudiziale successive.

La Corte ha sottolineato la frequenza con cui tali ipotesi si presenteranno nei prossimi anni, in presenza di concordati ultrannuali ancora in esecuzione

La pronuncia presenta, quindi, una peculiare struttura: da un lato, l'estinzione del giudizio definisce il rapporto processuale tra le parti; dall'altro, l'enunciazione del principio di diritto risponde alla distinta funzione nomofilattica della Corte.

La ratio decidendi: la disciplina intertemporale applicabile

Come noto, la liquidazione giudiziale omisso medio consiste nella declaratoria di liquidazione dell'imprenditore nell'ambito dell'esecuzione di un concordato preventivo omologato senzache prima uno dei creditori abbia (con successo e nei termini) azionato il proprio diritto di risoluzione.

Il punto centrale della decisione riguarda l'individuazione della disciplina applicabile a una fattispecie nella quale il concordato preventivo e la successiva iniziativa concorsuale ricadono temporalmente sotto due diversi sistemi normativi.

Da un lato, infatti, il concordato preventivo era stato domandato e omologato nella vigenza della legge fallimentare; dall'altro, la nuova domanda diretta all'apertura della liquidazione giudiziale era stata proposta successivamente all'entrata in vigore del CCII.

La motivazione si articola su tre passaggi.

a) La pendenza del concordato in fase esecutiva.

La Corte giudica errata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il concordato omologato non sarebbe pendente perché chiuso ex art. 181l.fall. È vero che il decreto di omologazione chiude la procedura. Tuttavia, trattandosi di concordato con cessione dei beni ed essendo previsto un termine quadriennale di esecuzione, il piano era ancora in corso di attuazione. Da ciò discende l'applicazione dell'art. 390, comma 2, CCII, che assoggetta alla legge fallimentare le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del codice.

b) Il doppio binario dell'art. 390 CCII.

Il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, depositato dopo il 14 luglio 2022, resta regolato dal CCII ex art. 390, comma 1, CCII. Il concordato omologato in precedenza continua invece a essere governato dalla legge fallimentare ex art. 390, comma 2, CCII. Il rapporto tra risoluzione e liquidazione è attratto nella disciplina del concordato, non in quella del procedimento di apertura.

La Corte rinviene un'analogia, a parti invertite, con Cass. Civ., sez. I, 6 luglio 2026, n. 22772. Quest'ultima ha ritenuto che il ricorso di fallimento anteriore al 15 luglio 2022 attragga alla legge fallimentare anche la domanda di concordato successiva.

In particolare, con questa recente pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che "[i]l procedimento che, a partire dal ricorso di fallimento, si conclude con la sua definizione, comprende, infatti, (anche) ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile ai sensi dell'art. 390c.c.i.i., non solo il ricorso volto all'apertura del fallimento (artt. 6 e

7l.fall.) e la pronuncia della sentenza che lo dichiara (art. 16l.fall.); ma, evidentemente, anche le domande che, dopo il deposito di tale ricorso, sono volto – indipendentemente dalla loro identificazione denominativa operata dalla parte – alle regolazione, sia pur in forme concorsuali diverse, della stessa crisi d'impresa in cui versa il debitore, a partire dalla domanda di concordato preventivo, se del caso con riserva di presentazione della proposta e del piano (art. 161, comma 6°, l.fall.), che lo stesso, in pendenza del procedimento per la dichiarazione del suo fallimento, abbia inteso presentare; la quale, pertanto, soggiace, pur se presentata dopo il 15/7/2022, alle norme dettate dagli artt. 160 ss. l.fall.".

c) Il recupero del diritto vivente ante codice.

Esclusa l'applicabilità dell'art. 119, comma 7, CCII, opera il principio di Cass. Civ. S.U. n. 4696/2022. In base ad esso, il debitore ammesso al concordato omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione ex art. 186l.fall.

La Corte richiama la ricostruzione delle Sezioni Unite su due punti:

- l'abolizione del fallimento d'ufficio ha reso risoluzione e fallimento istituti autonomi e operativamente slegati;

- l'omologazione rimuove l'insolvenza nella sua manifestazione d'origine, che può rilevare soltanto in quella derivante dalla mancata esecuzione del patto concordatario.

Il principio di diritto enunciato

La Corte enuncia il seguente principio di diritto:

"La Corte enuncia il seguente principio di diritto: l'omologazione del concordato preventivo, pronunciata su domanda anteriore al 14 luglio 2022 e resa anch'essa prima di tale data, comporta ex art. 390, comma 2, CCII, quanto al rapporto tra risoluzione e istanza di fallimento, l'applicazione della legge fallimentare. Si applica dunque l'art. 186l.fall., con i principi ad esso propri, e non l'art. 119, comma 7, CCII".

Profilo processuale: l'enunciazione del principio nell'interesse della legge

La pronuncia conferma l'indirizzo secondo cui l'estinzione del giudizio per rinuncia non preclude alla Corte, in composizione collegiale, l'enunciazione d'ufficio del principio di diritto.

Ciò vale su questioni di particolare importanza e anche all'esito del procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. (Cass. Civ., S.U., n. 19051/2010; Cass. Civ., S.U., n. 23469/2016; Cass. Civ. n. 10396/2021; Cass. Civ. n. 4845/2025).

Il paragrafo 6 dell'ordinanza fa riferimento all'"art. 360 c.p.c.". Si tratta di un evidente refuso: il potere esercitato è quello dell'art. 363, comma 3, c.p.c., correttamente richiamato nel dispositivo motivazionale finale.

Le ricadute applicative della decisione

La decisione impone, sul piano applicativo, di distinguere tra la disciplina della nuova domanda concorsuale e quella alla quale resta sottoposto il precedente concordato preventivo.

In presenza di un concordato preventivo anteriore all'entrata in vigore del CCII, non è quindi sufficiente valorizzare la circostanza che la successiva domanda di apertura della liquidazione giudiziale sia stata presentata nella vigenza del nuovo Codice.

Occorre preliminarmente verificare quale normativa continui a disciplinare il concordato in forza delle disposizioni transitorie.

Se il concordato ricade nell'ambito dell'art. 390, comma 2, CCII e continua, pertanto, a

essere regolato dalla legge fallimentare, anche il rapporto tra la sua risoluzione e la successiva iniziativa concorsuale deve essere ricostruito secondo il sistema previgente.

In tale ipotesi assume nuovamente rilievo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4696/2022 in materia di fallimento omisso medio.

Diversamente, la pronuncia in commento non risolve in termini generali la questione della possibilità di procedere omisso medio rispetto a concordati integralmente regolati dal CCII.

Per tali fattispecie resta quindi centrale la disciplina dettata dall'art. 119, comma 7, CCII.

La rilevanza pratica della decisione risiede proprio nella necessità di non sovrapporre i due piani: la data della nuova domanda concorsuale non è, isolatamente considerata, sufficiente a determinare la disciplina del rapporto con il precedente concordato.

Conclusioni

La pronuncia porta a livello di legittimità un orientamento già largamente maggioritario nella giurisprudenza di merito. Lo fa però con un percorso argomentativo diverso.

I tribunali avevano fondato la soluzione soprattutto sul carattere innovativo dell'art. 119CCII. In quella prospettiva rilevava il legittimo affidamento dei creditori che hanno votato in assenza della condizione di procedibilità.

La Suprema Corte, invece, privilegia il dato normativo dell'art. 390, comma 2, CCII e la nozione di pendenza della procedura in fase esecutiva.

Tale impostazione presenta un profilo di tensione con le stesse Sezioni Unite del 2022, richiamate a sostegno. Queste ultime avevano valorizzato proprio la "chiusura" della procedura con l'omologa ex art. 181l.fall. per escludere ogni esigenza di coordinamento tra procedure compresenti.

La Corte compone il contrasto distinguendo due piani:

- la chiusura della procedura, rilevante sul piano processuale;

- la persistenza della fase esecutiva, rilevante ai fini intertemporali.

La soluzione è sistematicamente ragionevole.

Evita che l'entrata in vigore del CCII precluda di fatto la liquidazione giudiziale di imprese già inadempienti al concordato, per le quali il termine annuale ex art. 186, comma 3, l.fall. per chiedere la risoluzione potrebbe essere già spirato.

Per tali concordati, inoltre, non opera la legittimazione del commissario giudiziale introdotta dall'art. 119, comma 1, CCII.

La decisione fornisce pertanto un criterio interpretativo rilevante per le procedure concordatarie a cavallo tra la legge fallimentare e il CCII, imponendo di verificare prioritariamente il regime cui il concordato resta sottoposto prima di stabilire se la sua previa risoluzione costituisca condizione necessaria per la successiva apertura della procedura concorsuale maggiore.

Restano aperte alcune questioni che il principio, nella sua formulazione, non risolve espressamente:

- concordati non più in esecuzione. Resta da chiarire la sorte dei concordati omologati ante codice il cui piano risulti integralmente scaduto alla data del 15 luglio 2022. In tali casi la "pendenza" della fase esecutiva è più problematica, benché il principio

enunciato sia riferito genericamente all'omologa anteriore a tale data;

- domanda anteriore e omologa successiva. Resta da chiarire il regime dei concordati la cui domanda sia anteriore al 15 luglio 2022 ma l'omologa successiva. Tali concordati sembrano anch'essi riconducibili all'art. 390, commi 1 e 2, CCII, ma restano estranei alla lettera del principio.

Per i concordati introdotti e omologati sotto il vigore del CCII, infine, la previa risoluzione rimane condizione di apertura della liquidazione giudiziale, fatta eccezione l'insolvenza derivante da debiti sorti successivamente al deposito della domanda.

Riferimenti normativi:

Art. 119, comma 7, CCII

Art. 390, comma 2, CCII

Art. 186l.fall.

Copyright © - Riproduzione riservata

Wolters Kluwer

Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata